

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "CURA - APS", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede a Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Allegato A

In particolare l'Associazione si propone di promuovere una visione integrata e multidimensionale dei meccanismi eziopatogenetici, evidenziando come l'insorgenza e il mantenimento delle condizioni patologiche siano il risultato di complesse e continue interazioni tra fattori mentali e organici. L'associazione vuole informare le persone sui meccanismi bidirezionali di comunicazione tra mente e corpo, sottolineando l'interazione continua tra pensieri, stati d'animo, emozioni, sentimenti e tutti i processi neurocognitivi, il sistema immunitario, il sistema endocrino, il microbioma e l'alimentazione. Il cuore della missione dell'Associazione mira a costruire un ponte tra psicologia e medicina. L'obiettivo è far sì che le conoscenze psicologiche e di altre scienze siano completamente integrate con quelle mediche nella comprensione delle dinamiche eziopatogenetiche, aiutando a stabilire nuovi protocolli di cura integrati. Per realizzare questo obiettivo, l'Associazione intende coinvolgere una vasta gamma di esperti nei loro settori, tra cui medici, psicologi, operatori sanitari e ricercatori di altre scienze, sia a livello nazionale sia internazionale, al fine di costruire un network per un continuo aggiornamento e condivisione di conoscenze.

2. L'Associazione intende:

- perseguire tali obiettivi contribuendo alla realizzazione di contenuti audiovisivi, libri e articoli scientifici nei quali vengono indagate, spiegate e divulgate le conoscenze aggiornate, integrate e multidimensionali della relazione bidirezionale mente-corpo nei meccanismi eziopatogenetici;
- sostenere progetti e ricerche sui temi di interesse dell'Associazione realizzati da enti, associazioni, ricercatori, professionisti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali che siano utili alla realizzazione della missione associativa, fornendo loro supporto sia economico sia attraverso l'apporto di conoscenze scientifiche aggiornate e mettendoli in contatto con esperti professionisti del settore;
- impegnarsi a organizzare e supportare la realizzazione di convegni, eventi e incontri aperti al pubblico, offrendo la possibilità di conoscere, apprendere e fare esperienza degli effetti terapeutici sulle patologie e sulla salute umana, con un focus sulle dinamiche bidirezionali mente-corpo;
- impegnarsi a supportare l'organizzazione e la realizzazione di master universitari e corsi di formazione e aggiornamento nell'ambito della salute umana, aiutando ad ampliare la loro offerta formativa attraverso l'integrazione con le conoscenze multidimensionali promosse dall'Associazione stessa, al fine di far acquisire una conoscenza approfondita e aggiornata dei processi bidirezionali tra mente e corpo, per migliorare la comprensione e il trattamento delle patologie in ambito clinico;
- impegnarsi a supportare l'organizzazione dei servizi di consulenza psicologica e supporto emotivo rivolti a persone che affrontano malattie croniche, disabilità o condizioni patologiche che siano il risultato di complesse e continue interazioni tra fattori mentali e organici, con lo scopo di migliorare la qualità della vita dei beneficiari e favorire la loro integrazione nella società;
- realizzare incontri e/o contenuti educativi e di sensibilizzazione sulla salute, in particolare in relazione alle dinamiche riguardanti la relazione tra mente-corpo;
- realizzare o a sostenere la realizzazione di campagne di informazione e prevenzione volte a sensibilizzare la popolazione sulle condizioni patologiche che siano il risultato di interazioni tra fattori mentali e organici e sulla loro gestione, includendo l'uso di tecniche psicoterapiche e modifiche dello stile di vita per permettere il miglioramento dei sintomi;
- coinvolgere la comunità in studi di ricerca che esplorino la relazione tra fattori mentali e organici, consentendo ai partecipanti di acquisire consapevolezza su tali temi e contemporaneamente contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze;
- impegnarsi a realizzare attività di supporto psicologico e terapeutico integrato per malattie croniche che siano il risultato di interazioni tra fattori mentali e organici;

Videa Libertà

- impegnarsi a realizzare programmi di prevenzione e promozione della salute rivolti a categorie fragili.

3. L'Associazione può svolgere, inoltre, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare attraverso l'uso di strumenti di comunicazione di massa come i social network, della collaborazione con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. Inoltre, l'Associazione si propone di creare partnership e collaborazioni strategiche con tali enti per rafforzare e ampliare l'efficacia delle proprie iniziative.

Art. 5 Raccolta Fondi

1. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico secondo l'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi elencati nell'Articolo 4 e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo dell'associazione e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, il richiedente fornisce le informazioni personali, le motivazioni che lo spingono ad associarsi e le esperienze e le competenze che può mettere a disposizione dell'associazione. Inoltre l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri di ammissione non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel Libro degli Associati.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, come stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017 può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

Vide
libero

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, come stabilito dal art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - Decesso;
 - Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
 - Decadenza: l'associato che non versa la quota annuale perde automaticamente la qualifica di associato. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
 - Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
2. L'associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell'Associazione non può vantare diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea degli Associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

*Nota
L. 11/10/2017*

Vol
Lilote

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Tutti gli associati possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali trascorsi tre mesi dall'iscrizione da libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - d. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
 - e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del presente Statuto;
 - g. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - h. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
 - i. deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi via email almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente. Se entrambi assenti, viene nominato un presidente scelto fra i presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare il diritto di partecipazione all'Assemblea e constatare la regolarità delle deleghe.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei voti sia online che in presenza. Nel conteggio dei voti, non si considerano gli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere documentate in un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione.
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ed un massimo di nove membri scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente, o in sua assenza gli altri membri rimasti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Tesoriere e Segretario scegliendoli tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario, e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Vale
P. M. M.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni. L'assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive determina la decadenza del membro del Consiglio e la sua sostituzione con il primo dei non eletti all'Assemblea elettiva.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza o altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste nell'art. 12, comma 6 del presente Statuto.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a. eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f. indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j. deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - k. conferire onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione.
 - l. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
 - m. stabilire partnership strategiche con enti, associazioni, aziende e privati al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione;
 - n. gestire, decidere, pianificare, monitorare o delegare tutte le attività relative alla raccolta fondi.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Vide
Ulisse

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 17 Vicepresidente - Segretario – Tesoriere

1. Il Vicepresidente affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
2. Al Segretario compete:
 - a. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. la redazione del libro degli associati e del registro volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 L'Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'organo di controllo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti

Art. 19 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - a. libro degli associati;

Nota Uliveto

- b. registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g. rendite patrimoniali;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno

Vale l'articolo

devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Vide Uliberto